

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ASSOUTENTI PROVINCIA DI RAGUSA APS

"ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 smi

Conforme alle disposizioni del D.Lgs. 206/2005, del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

Si richiede la registrazione esente da pagamento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 82 commi 3 e 5 ed art. 104 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) nonché dell'art. 26 del decreto correttivo al D.lgs. 117/2017 smi

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, ASSOUTENTI PROVINCIA DI RAGUSA APS, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Modica. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione di Promozione sociale ASSOUTENTI PROVINCIA DI RAGUSA APS è disciplinata dal presente Statuto e da quello di APS Assoutenti Nazionale a cui aderisce ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, del Codice del Consumo e della Legge Regionale e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a) Rappresenta e tutela gli interessi dei consumatori e degli utenti di qualsiasi servizio pubblico con particolare riguardo agli interessi degli utenti appartenenti a gruppi sociali più deboli e meno tutelati e delle persone svantaggiate in ragione di condizione fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e per la realizzazione e attivazione a livello locale, delle carte di qualità dei servizi e dei tavoli di concertazione con gli enti pubblici e privati erogatori degli stessi.
 - a) Rappresenta e tutela gli interessi dei cittadini in quanto consumatori di beni atti a soddisfare i propri bisogni primari e secondari.
 - b) Promuove e favorisce la diffusione della cultura consumeristica, orientata al risparmio delle risorse, contro lo spreco e rispettosa dell'ambiente, anche con progetti mirati a specifiche categorie sociali, quali i giovani, gli anziani, gli immigrati ed altre, anche attraverso la formazione di operatori di settore
 - c) Valorizza la via conciliativa e tutte le procedure alternative alla giustizia ordinaria per la soluzione delle controversie in materia di consumo.
 - d) Promuove intese per la collaborazione e l'integrazione tra le associazioni dei consumatori, per il rafforzamento della loro rappresentatività e per l'unitarietà delle iniziative di difesa dei consumatori e degli utenti.
 - e) Intraprende, favorisce e sostiene le iniziative, di qualunque natura, che si ritengano utili ai fini dell'efficienza, dell'affidabilità sicurezza, qualità e del buon andamento dei servizi pubblici, in particolare riferimento ai giovani, agli anziani e alle fasce più deboli dei cittadini e degli utenti dei servizi pubblici e privati dei settori della cultura, dell'arte, del tempo libero e della mobilità, dei settori del credito, delle assicurazioni, della regolazione del mercato dei prodotti e dei servizi, della libera informazione e corretta pubblicità.

[Handwritten signatures and stamps]

- f) Diffonde la conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino utente e consumatore ed incoraggia il volontariato, l'associazionismo locale e internazionale, la collaborazione e la solidarietà tra cittadini.
- g) Rappresentare nelle sedi giudiziarie e di mediazione i consumatori e gli utenti, anche non associati, per la tutela di ogni situazione giuridicamente rilevante e dei loro diritti e interessi legittimi, individuali e collettivi, disciplinati dal Codice del Consumo e dalle normative nazionali ed europee di tutela dei consumatori e degli utenti.
- h) Promuovere ed esercita, nelle materie di cui alla lettera h), azioni nelle sedi giudiziarie, italiane ed europee, civili, amministrative e penali, e dinanzi alle Autorità di garanzie, ai sensi della vigente legislazione: in particolare tutela in tutte le sedi giudiziarie i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei cittadini quali consumatori, risparmiatori, utenti, malati e contribuenti, agendo, resistendo o intervenendo, anche come parte civile nei giudizi penali, civili, amministrativi, tributari sia a titolo individuale sia nell'interesse delle predette categorie e dinanzi alle Autorità indipendenti; promuove azioni inibitorie e azioni risarcitorie collettive.
- i) Tutela la salute delle persone ed il rispetto dei diritti del malato e dell'ambiente
- j) Promuove iniziative a tutela del mare *per diffondere sul territorio pratiche virtuose in difesa dell'ambiente partecipando a manifestazioni che salvaguardino con azioni dirette, di prevenzione, di sensibilizzazione e che coinvolgono i cittadini il clima, l'ecosistema marino e la salute del pianeta;*
- k) Promuove iniziative ed azioni a sostegno del contrasto alla ludopatia – D.G.A., della dipendenza del gioco d'azzardo, coinvolgendo scuole, i giovani, associazioni, cooperative, per porre in essere campagne di prevenzione e contrasto alle ludopatie, anche attraverso il coinvolgimento di Enti, Istituzioni per favorire corsi formativi/informativi per la creazione di una comunità inclusiva, solidale, educante come contrapposizione al degrado dell'isolamento e della solitudine che spesso degenerano in patologie. Partecipa all'osservatorio piani regionali;
- l) Promuove eventi ed iniziative per il contrasto del sovraindebitamento avvalendosi di OCC privati convenzionati e pubblici, con i quali collaborare per la tutela del cittadino/consumatore indebitato per affrontare con dignità e l'ausilio di esperti un piano di rientro che possa sanare la propria posizione debitoria;
- m) Intraprende, favorisce e sostiene le iniziative, di qualunque natura, che si ritengano utili al fine dell'efficienza, dell'affidabilità, sicurezza, qualità, della trasparenza e del buon andamento dei servizi pubblici, nonché favorisce la tutela degli interessi dei consumatori, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani nonché a tutti gli utenti dei servizi pubblici e privati dei settori della cultura, dell'arte, dello sport e tempo libero e della mobilità integrata e/o sostenibile, dei settori del credito, delle assicurazioni, della regolazione del mercato dei prodotti e dei servizi, della libera informazione e corretta pubblicità;
- n) Diffonde la conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino utente e consumatore ed incoraggia il volontariato, l'associazionismo, la sostenibilità, la collaborazione e la solidarietà tra cittadini. Con questo spirito favorisce forme di associazionismo consumeristico anche di livello infraregionale, stringendo alleanze rapporti e reciproche adesioni con altre organizzazioni che si prefiggono scopi comuni;
- o) Promuove corsi di formazione, studi e ricerche autorevoli nelle materie di competenza, che possano coinvolgere i giovani in età scolare, anche attraverso scambi culturali e prestando attenzione alla attività delle Istituzioni Territoriali, Nazionali ed Europee;
- p) Promuove ed esercita, azioni o avvisi di procedimenti amministrativi nella sedi giudiziarie territoriali e nazionali, civili, penali ed amministrative, e dinanzi alle Autorità di garanzia e vigilanza ai sensi della vigente legislazione: in particolare tutelare in tutte le sedi giudiziarie i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei cittadini quali consumatori, sportivi, risparmiatori, utenti, malati diversamente abili, contribuenti, agendo resistendo ovvero intervenendo, anche a mezzo della costituzione di parte civile nei giudizi penali, civili, amministrativi, tributari sia a titolo individuale sia nell'interesse delle predette categorie e dinanzi alle Autorità indipendenti (AGCM AGCOM ART ARERA), nonché promuovere azioni inibitorie e azioni risarcitorie collettive secondo le normative vigenti;
- q) Promuove l'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta e dell'esperienza dei gruppi di acquisto solidale;
- r) Tutela della salute, della felicità delle persone nel rispetto dei diritti del malato e dell'ambiente;
- s) Promuove la cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale;
- t) Promuove il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);

- u) Promuove il volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
 - v) Promuove un approccio di genere nell'associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
 - w) Promuove la cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello regionale e a livello nazionale;
 - x) Promuove azioni tese a rafforzare la coesione sociale e le condizioni delle persone svantaggiate anche in riferimento alla propria natura di consumatori responsabili. Favorisce l'apprendimento sociale, educativo e della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere, al fine di favorire la crescita di consumatori responsabili anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati, attraverso iniziative sul territorio come da D.L. 4/2010 e s.m.i. relative a quanto previsto dall'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
 - y) Promuovere manifestazioni, iniziative dirette allo sviluppo del protagonismo, dell'autonomia e partecipazione dei giovani alla cittadinanza attiva, nonché eventi formativi ed informativi rivolti ai giovani, che coinvolgono le politiche giovanili, nonché avviare procedure per l'iscrizione al registro regionale delle Associazioni giovanili, come da Delibera della Giunta Regionale Campania n. 19 del 17.01.2017;
 - z) Promuovere azioni ed attività nonché eventi formativi per la diffusione delle buone pratiche finalizzate con fondi europei. Proposizione di proposte progettuali volte all'aggiudicazione di finanziamenti mediante l'utilizzo di fondi europei regionali e nazionali (PON- POR-FESR-PSR-FEAMP) anche in partenariato con Enti Pubblici ed altri soggetti del Terzo Settore;
 - aa) Promuovere eventi per sviluppare l'economia circolare attraverso anche l'adesione nazionale all'ICESP ed a gruppi di lavoro tematico ivi appartenenti, per far convergere iniziative, condividere esperienze, evidenziare criticità ed indicare prospettive al fine di rappresentare sul territorio campano le specificità locali in tema di economia circolare e di favorire l'economia circolare attraverso specifiche azioni dedicate;
 - bb) Promuove la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e la comunicazione telematica;
 - cc) Pone attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
 - dd) Promuove la pratica delle forme di servizio civile universale nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
 - ee) Si impegna a favorire la realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema e della giustizia climatica l'architrave di una società e di un'economia sostenibile. La promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
 - ff) Promuove il turismo sociale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
 - gg) Promuove la mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, le azioni all'interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
 - hh) Promuove le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, servizi sportivi, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche. In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell'associazione;
2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione

dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. To the right of the signatures, there is a blue circular stamp with the text "Reg. Imp. 10/2017" and a date "10/10/2017".

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e comunque non oltre il 20 giugno di ogni anno. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.



Pag. 7 di 8

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a signature that appears to read 'Antonio...', and then three more distinct signatures. The ink is a vibrant blue, and the handwriting is fluid and cursive.